

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 13 dicembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella **Gazzetta Ufficiale** telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 16 novembre 2010.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni relativi all'emissione del 15 novembre 2010. (10A14846).

Pag. 1

DECRETO 22 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Sbanca Tutto». (10A14828).

Pag. 1

Ministero della difesa

DECRETO 14 settembre 2010.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2010. (10A14837).

Pag. 3



Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 25 giugno 2007, 9 dicembre 2008 e 3 febbraio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, denominato «Camera di Conciliazione», in Bologna. (10A14496) Pag. 7

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A. Udine», in Udine. (10A14498) Pag. 8

Ministero della salute

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chelu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (10A14497) Pag. 8

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Velasquez Ortiz Sandra Milena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista. (10A14459) Pag. 9

DECRETO 4 ottobre 2010.

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia quanto alla misura dell'11,50 per cento di riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5, della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007. (10A14493) Pag. 10

DECRETO 20 ottobre 2010.

Nomina di alcuni componenti della Commissione provinciale INPS di Forlì-Cesena. (10A14461) Pag. 11

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Cooperativa Terremerse», in Bagnacavallo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (10A14494) Pag. 11

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Riff 98 Società Cooperativa», in Bologna, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia. (10A14495) Pag. 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ornella Delmotte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (10A14717) Pag. 13

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Marino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore. (10A14718) Pag. 14

DECRETO 22 novembre 2010.

Estensione dell'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità rilasciata alla società Istituto Giordano S.p.A. con decreto 20 novembre 2008, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. (10A14830) Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia. (10A14499) Pag. 15



Autorità per le garanzie nelle comunicazioni		Ministero dell'economia e delle finanze	
DELIBERAZIONE 11 novembre 2010.		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 30 novembre 2010 (10A14861)	
Approvazione del nuovo codice etico. (Delibera- zione n. 577/10/CONS). (10A14867)		Pag. 20	
Commissione nazionale per le società e la borsa		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 1° dicembre 2010 (10A14862)	
DELIBERAZIONE 3 dicembre 2010.		Pag. 21	
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17581). (10A14895)		Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 dicembre 2010 (10A14863)	
Pag. 18		Pag. 21	
Ministero della salute		Revoca dell'autorizzazione all'attività banca- ria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia S.c.p.a., in Martina Franca. (10A14864)	
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		Pag. 22	
Banca d'Italia		Modificazione dell'autorizzazione all'immis- sione in commercio della premiscela per alimen- ti medicamentosi per suini «Oxido De Zinc Ca- lier». (10A14458)	
Nomina del commissario liquidatore e dei com- ponenti del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia S.c.p.a., in Martina Franca. (10A14865)		Pag. 22	
Pag. 19		Modificazione dell'autorizzazione all'immissio- ne in commercio del medicinale per uso veterinario «Opticortenol S.». (10A14460)	
Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Classica Società di Intermediazione Mobilia- re S.p.a. (10A14868)		Pag. 22	
Pag. 20		Modificazione dell'autorizzazione all'immissio- ne in commercio del medicinale per uso veterinario «Estrumate» (10A14859)	
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino		Pag. 22	
Provvedimenti concernenti i marchi di identifica- zione dei metalli preziosi (10A14501)		Pag. 22	
Pag. 20		Modificazione dell'autorizzazione all'immissio- ne in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Bursine 2». (10A14869)	
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento		Pag. 23	
Nomina del Conservatore del registro delle im- prese (10A14492)		Pag. 23	
Pag. 20		Modificazione dell'autorizzazione all'immissio- ne in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio 5%, 55 mg/ml», soluzione per infusione endovenosa. (10A14870)	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Pag. 23	
Provvedimento positivo di compatibilità am- bientale, con prescrizione, relativo al progetto di un terminale di stoccaggio e rigassificazione di GNL denominato «Variante Progetto Rosignano» da rea- lizzarsi nel Comune di Rosignano Marittimo - pre- sentato da Edison S.p.a. in Milano. (10A14457) . . .		Ministero dello sviluppo economico	
Pag. 20		Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisio- ne contabile di aziende rilasciata alla «Signa Fidu- ciaria S.r.l.», in Bergamo. (10A14500)	
		Pag. 23	



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 273/L

LEGGE 19 novembre 2010, n. 208.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con Allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003. (10G0227)

LEGGE 19 novembre 2010, n. 209.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. (10G0228)

LEGGE 19 novembre 2010, n. 210.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007. (10G0229)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 274**Agenzia italiana del farmaco**

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diosmectal» (10A14644)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flarex» (10A14646)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uniplus» (10A14636)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gineflor» (10A14637)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kestine» (10A14638)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Reparil C.M.» (10A14639)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calisvit» (10A14640)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eubetal Antibiotico» (10A14641)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Midium» (10A14642)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gabapentina Actavis» (10A14643)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Colbiocin» (10A14645)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benagol» (10A14647)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucorange» (10A14648)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sporanox» (10A14649)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Valproato Winthrop» (10A14650)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Navoban» (10A14651)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Momentact» (10A14652)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamarine» (10A14653)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Netan» (10A14654)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dysport» (10A14655)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lidofast» (10A14656)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sinecod Tosse Sedativo» (10A14657)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxynor» (10A14658)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil» (10A14659)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lovoldyl» (10A14660)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benagol» (10A14661)



Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Benagol» (10A14662)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip Tosse Sedativo» (10A14663)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primesin» (10A14664)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ventolin» (10A14665)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Klean Prep» (10A14666)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Permixon» (10A14667)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Foradil» (10A14668)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nerixia» (10A14669)

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lescol» (10A14670)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Actualene» con conseguente modifica degli stampati (10A14685)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Prexan» con conseguente modifica degli stampati (10A14686)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diltiazem Sandoz» con conseguente modifica degli stampati (10A14682)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Meclon» con conseguente modifica degli stampati (10A14683)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Calco» con conseguente modifica degli stampati (10A14687)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diltiazem Doc Generici» con conseguente modifica degli stampati (10A14688)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lomebact» con conseguente modifica degli stampati (10A14689)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Delorazepam Germed» con conseguente modifica degli stampati (10A14690)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Gentamicina Almus» con conseguente modifica degli stampati (10A14693)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Artroxica» con conseguente modifica degli stampati (10A14671)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Vitamina C Salf» con conseguente modifica degli stampati (10A14672)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Depalogs» con conseguente modifica degli stampati (10A14673)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0130/001/R/001, del medicinale «Ig Vena» con conseguente modifica degli stampati. (10A14694)

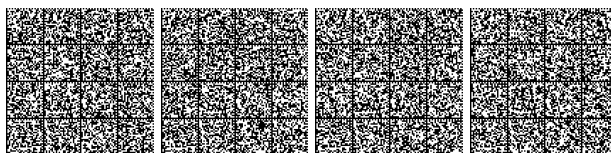
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0154/001/R/001, del medicinale «Venbig» con conseguente modifica degli stampati. (10A14695)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Sucroril» con conseguente modifica degli stampati (10A14696)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Eliosid» con conseguente modifica degli stampati (10A14697)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Minias» con conseguente modifica degli stampati (10A14698)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lormetazepam EG» con conseguente modifica degli stampati (10A14699)



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Fertifol» con conseguente modifica degli stampati (10A14700)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Fucidin» con conseguente modifica degli stampati (10A14701)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Difix» con conseguente modifica degli stampati (10A14674)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Pilocarpina Lux» con conseguente modifica degli stampati (10A14675)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/127/001/R/001, del medicinale «Folidex» con conseguente modifica degli stampati. (10A14676)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Fluoxetina Sandoz GMBH» con conseguente modifica degli stampati (10A14684)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Fluoxetina Sandoz» con conseguente modifica degli stampati (10A14691)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flotina» con conseguente modifica degli stampati (10A14692)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Zaditen» con conseguente modifica degli stampati (10A14677)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Chetotifene Mylan Generics» con conseguente modifica degli stampati (10A14678)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Chetofen» con conseguente modifica degli stampati (10A14679)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Ursacol» con conseguente modifica degli stampati (10A14680)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento IT/H/0103/001-002/R/02, del medicinale «Tantum Verde P» con conseguente modifica degli stampati (10A14681)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tramadolo Dorom» con conseguente modifica degli stampati (10A14702)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2010.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni relativi all'emissione del 15 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 88280 dell'8 novembre 2010, che ha disposto per il 15 novembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 88280 dell'8 novembre 2010 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2010;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 2010, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari a 1,778. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,229.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,532 ed a 2,775.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

10A14846

DECRETO 22 novembre 2010.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Sbanca Tutto».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle Finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art.6 della legge n. 62/90 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sbanca Tutto».

La distribuzione dei biglietti inizierà all'esaurimento delle scorte della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sbanca Tutto» indetta con Decreto Di-



rettoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22 febbraio 2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 2010.

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 10,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 50.400.000.

2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 50.400.000 biglietti ammonta ad € 395.233.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 50.400.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
10	2.000.000,00
10	100.000,00
240	10.000,00
5.950	1.000,00
27.300	500,00
64.680	200,00
257.040	100,00
737.730	50,00
3.648.960	20,00
20.372.730	10,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art.3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il layout del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

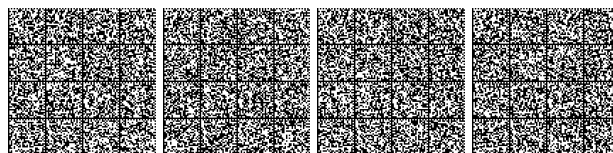
1. Grattando le sei palline dell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Numeri del Banco» si rinvencono 6 numeri; grattando le caselle dell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Le tue giocate» si rinvencono 15 numeri ed i premi corrispondenti a ciascuno di essi. Se ne «Le tue giocate» si trovano una o più volte uno o più «Numeri del Banco» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «Le tue giocate» si trova il simbolo € si vincono 200 €. Si devono, poi, grattare le tre pile di gettoni dell'area di gioco contraddistinta dalla scritta «Bonus»: se sotto le tre pile di gettoni sono presenti uno o più numeri de «Le tue giocate» si raddoppia il premio o la somma dei premi corrispondenti a ciascuno di essi.

2. Qualora sul biglietto si rilevino più premi, la vincita complessiva è determinata dalla somma di tutti i premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali s.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.



2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della

rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D - 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta.

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Gestione stralcio

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sbanca Tutto» indetta con Decreto Direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 22 febbraio 2010 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 dell'8 marzo 2010.

Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 81

10A14828

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 14 settembre 2010.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2010.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune



categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari - di truppa in ferma, prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'articolo 1, ha sospeso dallo gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge n. 44 del 2006 per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 per l'anno 2009;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2009, recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 7.746.853 così ripartito: nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «protezione sociale per particolari categorie» - U.P.B. 17.1.2 «Interventi», sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 658.000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti e organismi interessati» - U.P.B. 18.1.3 «oneri comuni di parte corrente», sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;

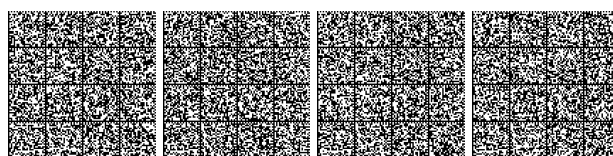
Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile in data 10 e 11 maggio 2010, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze in data 5 maggio 2010;

Considerato che, per il corrente anno 2010, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2007;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2010, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;



Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2010, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 465 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 4.899.240.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2010, pari ad euro 12.847.613 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50 %, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dallo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2010.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2010, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2010 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2010, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010

Il Ministro della difesa

LA RUSSA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

TREMONTI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*

SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2010

Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 19, foglio n. 259



**MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO
DELL'ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO 2010**

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione centrale dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3

00182 ROMA

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome..... nome.....
nato/a il.....a.....(Prov.....)
codice fiscale.....
residente a.....(Prov.....)
in via/piazza.....n.....(CAP.....)
tel.....

grande invalido/a di Tabella, E lettera..... (iscrizione n.....) come da allegato mod.69 (1) o decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per l'anno 2010.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- ☐ di avere usufruito per l'anno 2009 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio 7 di cui all'articolo 2, comma 2, di averne titolo;
- ☐ di non aver usufruito nell'anno 2010, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
 - ☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
 - ☐ di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma (2)

- (1) Da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta.
- (2) In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2010.

Modifica dei PP.DG 25 giugno 2007, 9 dicembre 2008 e 3 febbraio 2010 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, denominato «Camera di Conciliazione», in Bologna.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PP.DG 25 giugno 2007, 9 dicembre 2008 e 3 febbraio 2010 con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, con sede legale in Bologna, Piazza Mercanzia n. 4, codice fiscale n. 80013970373 e P.IVA 03030620375, denominato «Camera di Conciliazione», è stato iscritto al n. 11 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le istanze del 10 maggio 2010 prot. m. dg DAG 17 maggio 2010 n.69416.E, 27 settembre 2010 prot. m. dg DAG 5 ottobre 2010 n.126245.E e 27 settembre 2010 prot. m. dg DAG 5 ottobre 2010 n.126267.E con le quali il dott. Filetti Bruno, nato a Sabaudia (Latina) il 30 marzo 1941, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ha chiesto l'inserimento di tre ulteriori unità nell'elenco dei conciliatori (1 in via esclusiva e 2 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lett. e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione

l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lett. a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva:

avv. Rambaldi Marcello, nato a Ferrara il 31 gennaio 1968,

in via non esclusiva:

avv. Fontana Stefania, nata a Bologna il 12 luglio 1971;

avv. Morelli Monica, nata a Cento (Ferrara) il 14 maggio 1967.

Dispone

La modifica dei PPDG 25 giugno 2007, 9 dicembre 2008 e 3 febbraio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, con sede legale in Bologna, Piazza Mercanzia n. 4, codice fiscale n. 80013970373 e partita iva n. 03030620375, denominato «Camera di Conciliazione», limitatamente all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità: (n.1 in via esclusiva) avv. Rambaldi Marcello, nato a Ferrara il 31 gennaio 1968 e (n. 2 in via non esclusiva) avv. Fontana Stefania, nata a Bologna il 12 luglio 1971 e avv. Morelli Monica, nata a Cento (FE) il 14 maggio 1967.

Resta ferma l'iscrizione al n. 11 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

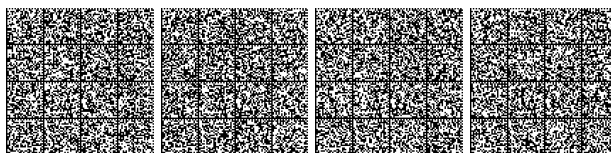
L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 21 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14496



PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2010.

Modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010 e 4 ottobre 2010, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, denominato «Sportello di Conciliazione della C.C.I.A.A. Udine», in Udine.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, Codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine»;

Vista l'istanza 9 luglio 2010 prot. m. dg DAG 26 luglio 2010 n. 101641.E, con la quale il dott. Da Pozzo Giovanni, nato a Tolmezzo (UD) il 28 agosto 1955, in qualità di legale rappresentante della Camera di Commercio di Udine ha trasmesso la delibera del 29 giugno 2010, n. 105, con la quale è stato approvato il nuovo testo del regolamento di conciliazione;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2010 prot. m. dg DAG 15 ottobre 2010 n. 132334 con la quale è stata chiesta la correzione di alcuni errori materiali riscontrati nel PDG 7 settembre 2010 (sia nella premessa che nel dispositivo sono stati indicati in modo inesatto i dati anagrafici di: Gorini Marzia nata, a Gorizia il 26 aprile 1955 anziché 26 maggio 1955; Scarpi Amedeo, nato a Treviso il 30 giugno 1955, anziché Sacarpi e nel dispositivo è stato omissivo l'anno di nascita di Ceccotti Sergio, nato a Roma il 25 settembre 1964);

Atteso che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 222/2004;

Considerato che occorre procedere alla rettifica del PDG 7 settembre 2010;

Dispone:

La modifica dei PPDG 19 marzo 2008, 26 ottobre 2009, 14 giugno 2010, 7 settembre 2010, 4 ottobre 2010 e 21 ottobre 2010 d'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Udine, con sede legale in Udine via Morpurgo n. 4, Codice fiscale n. 00460830300, denominato «Sportello di Conciliazione C.C.I.A.A. Udine», limitatamente al regolamento di conciliazione e alla rettifica del PDG 7 settembre 2010.

Il Regolamento di conciliazione deve intendersi quello approvato con delibera del 29 giugno 2010, n. 105,

Il PDG 7 settembre 2010 deve ritenersi modificato relativamente ai nominativi e dati anagrafici dei conciliatori che devono intendersi: Gorini Marzia nata, a Gorizia il 26 aprile 1955, Scarpi Amedeo, nato a Treviso il 30 giugno 1955 e Ceccotti Sergio, nato a Roma il 25 settembre 1964.

Resta ferma l'iscrizione al n. 26 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 ottobre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A14498

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Chelu Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;



Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chelu Marinela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo di «Calificata Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Charles Laugier» di Craiova nell'anno 2007 dalla sig.ra Chelu Marinela, nata a Craiova (Romania) il giorno 14 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Chelu Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Velasquez Ortiz Sandra Milena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la signora Velasquez Ortiz Sandra Milena cittadina colombiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnico Estetica Facial Y Corporal», conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Estetista»;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un paese non appartenente all'Unione Europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/99, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere nella Conferenza dei Servizi, espresso nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, favorevole al riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa, ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Vista la differenza sostanziale nella formazione professionale, relativa ad alcune discipline non contemplate nel programma d'esame previsto in Colombia e non compensata dall'esperienza professionale acquisita rispetto alla formazione italiana, si rende necessario sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali;



Considerato che per la realizzazione della prova d'esame, ai sensi dell'art. 49 e 50 del predetto decreto n. 394/99, si è reso necessario richiedere alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ove la richiedente è residente, l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, diretta ad accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto che per la realizzazione della prova d'esame, con decreto direttoriale n. 37/I/2010 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 206/07, è stato chiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ove la richiedente è residente, di effettuare l'organizzazione della prova teorico-pratica, presso una struttura riconosciuta dalla Regione stessa, al fine di accertare le conoscenze professionali della richiedente;

Visto il verbale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. n. 28506/22.2.1 dell'8 settembre 2010, attestante il superamento della prova d'esame davanti ad una commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/98 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Decreta:

Il titolo professionale di «Tecnico Estetica Facial Y Corporal» conseguito in Colombia, in data 19 luglio 2008 dalla signora Velasquez Ortiz Sandra Milena nata il 27 novembre 1979 a Bucaramanga Santander (Colombia), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A14459

DECRETO 4 ottobre 2010.

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia quanto alla misura dell'11,50 per cento di riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 5, della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

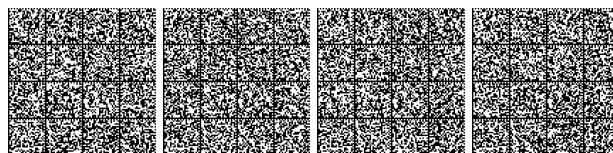
Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 2009, con il quale, per l'anno 2009, la riduzione di cui al citato comma 2 è stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che, nonostante nell'anno 2009 si sia registrata una crisi dell'edilizia, l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 16 luglio 2009;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2010, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13 novembre 2009, n. 172;



Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2010, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2010

*Il direttore generale per le
politiche previdenziali del
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali*
GAMBACCIANI

*Il Ragioniere generale dello
Stato del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze*
CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 17, foglio n. 282

10A14493

DECRETO 20 ottobre 2010.

Nomina di alcuni componenti della Commissione provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli» ed in particolare l'art. 14 che prevede l'istituzione presso ogni sede dell'INPS della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli (CISOA);

Visto il decreto n. 41/Dir del 22 maggio 2003 con il quale è stata ricostituita la Commissione in parola presso la sede dell'INPS di Forlì-Cesena;

Vista la nota dell'INPS di Forlì-Cesena del 3 giugno 2010 con la quale si comunicano, ai fini della rappresentanza dell'INPS nella Commissione stessa, i nominativi del dott. Cefalù Roberto quale membro effettivo e del dott. Di Guilmi Fernando quale membro supplente;

Decreta:

Il dott. Cefalù Roberto è nominato membro effettivo della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per la provincia di Forlì-Cesena in rappresentanza della sede provinciale INPS;

Il dott. Di Guilmi Fernando è nominato membro supplente della Commissione Provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli per

la provincia di Forlì-Cesena in rappresentanza della sede provinciale INPS;

Forlì, 20 ottobre 2010

Il direttore provinciale: D'ATRI

10A14461

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Cooperativa Terremere», in Bagnacavallo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro «Cooperativa Terremere», con sede legale in via Cà del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (Ravenna), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3413 del 10 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 18-19 febbraio 2010 presso il Centro «Cooperativa Terremere»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Cooperativa Terremere», con sede legale in via Cà del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (Ravenna),



è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);

Altre prove: test di selettività su artropodofauna utile.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Aree acquatiche;
Aree non agricole;
Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture orticole;
Concia delle sementi;
Conservazione post-raccolta;
Diserbo;
Entomologia;
Nematologia;
Patologia vegetale;
Biosaggi Entomologiche;
Studi semiochimici.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Cooperativa Terremere» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 18-19 febbraio 2010.

2. Il Centro «Cooperativa Terremere», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al pre-

sente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14494

DECRETO 23 novembre 2010.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Riff 98 Società Cooperativa», in Bologna, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro «Riff 98 Società Cooperativa», con sede legale in via Andrea del Verrocchio, 6 - 40138 Bologna, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 2650 del 2 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 7 aprile 2010 presso il Centro «Riff 98 Società Cooperativa»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 20 maggio 2010;



Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Riff 98 Società Cooperativa», con sede legale in via Andrea del Verrocchio, 6 - 40138 Bologna, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);

Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);

Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);

Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);

Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

Colture arboree;
Colture erbacee;
Colture forestali;
Colture medicinali ed aromatiche;
Colture ornamentali;
Colture orticole;
Entomologia;
Microbiologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95.

2. Il Centro «Riff 98 Società Cooperativa» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 7 aprile 2010.

2. Il Centro «Riff 98 Società Cooperativa», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla

relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A14495

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ornella Delmotte, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ornella Delmotte, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Marco Sanavio in Albano Terme (Padova), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;



Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ornella Delmotte, cittadina italiana, nata a Roubaix (Francia) in data 1° febbraio 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14717

DECRETO 22 novembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefania Marino, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Stefania Marino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - Habia (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Hair Do Top di Cuomo Nicola e C. S.n.c. in Napoli, affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dal richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Stefania Marino, cittadina italiana, nata a Napoli in data 6 giugno 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14718

DECRETO 22 novembre 2010.

Estensione dell'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità rilasciata alla società Istituto Giordano S.p.A. con decreto 20 novembre 2008, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Visto il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura», pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 73/L della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2007;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2008 di riconoscimento della società Istituto Giordano S.p.A. quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

Vista l'istanza in atti dell'8 ottobre 2010, n. 137952 con cui l'Organismo Istituto Giordano S.p.A. chiede di estendere i compiti relativi ai moduli di valutazione della conformità, approvati col decreto ministeriale 20 novembre 2008, ad altri tipi di strumenti di misura;



Vista la documentazione integrativa e ritenuta la stessa idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti;
Preso atto delle risultanze favorevoli dell'istruttoria,

Decreta

Art. 1.

1. L'autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità, rilasciata all'Organismo Istituto Giordano S.p.a., Via Rossini, 2 - Bellaria (Rimini) con decreto ministeriale 20 novembre 2008 citato nelle premesse, è estesa ai seguenti tipi di strumenti di misura: MI002 – Parte II - Requisiti specifici -Dispositivi di conversione del volume.

2. La valutazione di conformità è effettuata, ove compatibile, secondo i moduli di valutazione di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 20 novembre 2008.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione è rilasciata alle stesse condizioni previste nel decreto ministeriale 20 novembre 2008, citato nelle premesse, e si perfeziona con la successiva notifica alla Commissione europea e agli Stati membri.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 22 novembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A14830

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 novembre 2010.

Accertamento del periodo di irregolare mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha at-

tivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Viste le note n. 6871 del 2 novembre 2010, e le successive emanate in data 3 e 4 novembre, dell'Ufficio Provinciale di Reggio Emilia, con le quali è stato comunicato che l'Ufficio ha erogato solo parzialmente i servizi catastali nei giorni 28 e 29 ottobre, mentre dal giorno 2 al giorno 4 novembre non è stato possibile erogare detti servizi per l'intera giornata, per problemi di collegamento alla base dati censuaria.

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 20 (prot. 838) del 16 novembre 2010 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali nei giorni 28 e 29 ottobre 2010 e sul mancato funzionamento dal giorno 2 al giorno 4 novembre 2010 presso l'Ufficio Provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali nei giorni 28 e 29 Ottobre 2010 e il mancato funzionamento dei predetti servizi dal giorno 2 al giorno 4 novembre 2010, presso l'Ufficio Provinciale di Reggio Emilia a causa di problemi di collegamento alla base dati censuaria.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 novembre 2010

Il direttore regionale: BELFIORE

10A14499



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 novembre 2010.

Approvazione del nuovo codice etico. (Deliberazione n. 577/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nelle sue riunioni di Consiglio del 28 ottobre 2010 e dell'11 novembre 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'art. 1, comma 9, della menzionata legge n. 249/1997, il quale prevede che l'Autorità adotti regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato codice;

Visto il codice etico adottato con la delibera n. 18/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e successivamente modificato con la delibera n. 17/04/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

Visti gli atti preparatori;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Articolo unico

*Approvazione del nuovo codice etico
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, il nuovo codice etico, riportato in allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. La presente delibera, unitamente al nuovo codice etico, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

4. Il codice etico adottato con la delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998 si intende abrogato dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice etico.

Roma, 11 novembre 2010

Il presidente: CALABRÒ

ALLEGATO A

CODICE ETICO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Il presente codice mira a fornire le regole di comportamento alle quali il personale dell'Autorità è tenuto ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività di servizio, caratterizzata da particolare delicatezza in quanto coinvolge rilevanti interessi economici ed incide su fondamentali interessi sociali sottesi al settore delle comunicazioni, nonché nella propria vita sociale, in cui la condotta deve essere ispirata ai canoni di dignità e di decoro in coerenza con la qualità della funzione esercitata.

Art. 1. *Definizioni*

Nel presente codice:

- a) per Autorità si intende l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b) per componenti si intendono i membri del consiglio dell'Autorità;
- c) per ufficio si intende una delle unità organizzative di primo livello che compongono la struttura dell'Autorità;
- d) per responsabile dell'ufficio si intende colui che è preposto alla direzione dell'unità organizzativa;
- e) per dipendenti si intendono i dipendenti di ruolo, i dipendenti con contratto a tempo determinato e il personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Autorità.

Art. 2. *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità, al personale appartenente ad altre amministrazioni e in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Autorità, ai dipendenti dell'Autorità con contratto a tempo determinato nonché ai consulenti e agli esperti e collaboratori esterni titolari di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge n. 481/1995 e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente codice, ad eccezione dell'art. 4, commi 1, 2 e 3, e degli articoli 11 e 12, si applicano altresì al presidente ed ai componenti dell'Autorità, anche quando non specificamente menzionati dalle singole disposizioni.

3. I dipendenti nonché i consulenti, gli esperti e collaboratori esterni sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente codice a decorrere dall'assunzione in servizio presso l'Autorità ovvero dalla sottoscrizione del relativo contratto, salvo specifiche clausole inserite nei contratti individuali per particolari figure professionali o nei contratti di consulenza ai sensi dell'art. 7 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

Art. 3. *Disposizioni di carattere generale*

1. Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni degli obblighi di imparzialità, indipendenza, riservatezza, diligenza e lealtà che discendono dalle norme costituzionali, in particolare dagli articoli 54 e 97 Cost., e qualificano il corretto comportamento dei dipendenti pubblici, i quali sono tenuti ad adempiere le funzioni pubbliche



con disciplina ed onore al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. L'esigenza della puntuale osservanza dei precetti di corretto comportamento da parte dei componenti e dei dipendenti, immanente allo svolgimento di ogni attività pubblica, assume particolare rilievo presso l'Autorità per la notevole delicatezza delle funzioni da questa svolte, che coinvolgono rilevanti interessi economici ed incidono su fondamentali interessi sociali sottesi al settore delle comunicazioni, nonché in ragione della peculiare posizione di indipendenza riconosciuta alle Autorità di regolazione nell'ordinamento interno e comunitario.

Art. 4.

Comportamenti nell'esecuzione della prestazione di lavoro

1. Il dipendente, consapevole delle funzioni assegnate dalla legge all'Autorità, svolge i propri compiti ogni giorno con elevato impegno ed ampia disponibilità, disimpegnando gli incarichi affidatigli e assumendo lealmente le connesse responsabilità.

2. Il dipendente, in relazione alla funzione svolta, cura costantemente il proprio aggiornamento professionale nelle materie di competenza dell'Autorità.

3. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Autorità e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni scritte che in quelle orali, il dipendente manifesta disponibilità e cortesia utilizzando un linguaggio chiaro, motivando le sue risposte e collaborando, per quanto possibile, ad individuare la soluzione dei problemi.

4. Il dipendente non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, non fornisce informazioni in merito a questioni in corso di valutazione presso l'Autorità e si astiene dal manifestare opinioni e giudizi su specifici affari sui quali l'Autorità si debba pronunciare.

Art. 5.

Comportamenti nella vita sociale

1. I componenti e i dipendenti, nei rapporti privati:

a) evitano l'indebito uso della loro posizione al fine di conseguire vantaggi per sé o per altri;

b) non intrattengono, con chi abbia interesse in procedimenti presso l'Autorità, rapporti tali da incidere sulla loro indipendenza di giudizio;

c) non procedono ad operazioni economiche rilevanti che coinvolgono direttamente imprese parti di un procedimento in corso di istruzione presso l'Autorità, né utilizzano o forniscono per gli stessi fini informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in virtù del loro rapporto presso l'Autorità.

Art. 6.

Imparzialità

1. I componenti e i dipendenti operano con imparzialità, evitano trattamenti di favore, respingono pressioni indebite ed assumono le loro decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

2. Nello svolgimento dei compiti:

a) i componenti e i dipendenti non assumono impegni, né fanno promesse o danno rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza dell'Autorità;

b) i componenti e i dipendenti mantengono un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni o trasferimenti;

c) i dipendenti non partecipano, se non per ragioni d'ufficio e previa autorizzazione del responsabile, ad incontri con soggetti interessati e su questioni attinenti l'attività istituzionale.

3. I componenti e i dipendenti evitano di partecipare attivamente e di assumere incarichi presso associazioni, circoli o altri organismi, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter interferire con l'esercizio delle funzioni dell'Autorità.

4. Ai componenti non è consentita la partecipazione attiva a partiti politici.

5. Il componente che abbia accettato una candidatura per elezioni politiche, amministrative o europee ne informa immediatamente per iscritto il presidente; analogamente procede il dipendente informando il competente ufficio dell'Autorità per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza.

6. Il componente, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale, resta sospeso dall'incarico.

7. Il dipendente, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale, è posto in aspettativa.

Art. 7.

Doni o altre utilità

1. I componenti e i dipendenti non accettano, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, doni o altre utilità da soggetti, persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Autorità, ad eccezione dei regali d'uso, purché di modico valore e generalmente elargiti.

2. I componenti e i dipendenti che, indipendentemente dalla loro volontà, ricevono doni o altre utilità di non modico valore, comunicano tempestivamente ed in forma scritta la circostanza, rispettivamente al consiglio, nel caso del componente e del segretario generale, o al responsabile dell'ufficio, nel caso del dipendente, e provvedono alla loro immediata restituzione per il tramite dei competenti uffici dell'Autorità.

3. I componenti e i dipendenti non accettano compensi in denaro o altre utilità, se non di modico valore, per la partecipazione a eventi di interesse dell'Autorità quali convegni, seminari, dibattiti o altre manifestazioni similari; il rimborso delle spese di viaggio e l'assunzione degli oneri di soggiorno da parte degli organizzatori sono ammessi nei limiti in cui questi sono riconosciuti agli altri omologhi partecipanti. In ogni caso, tali rimborsi ed utilità devono essere dal dipendente dichiarati al competente ufficio dell'Autorità per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente; i componenti rendono la relativa dichiarazione al segretario generale.

Art. 8.

Obblighi di trasparenza

1. Il componente, il segretario generale e il dipendente informano per iscritto senza ritardo, rispettivamente, il consiglio, nel caso del componente e del segretario generale, e il segretario generale, per il tramite del responsabile dell'ufficio, nel caso del dipendente, degli interessi economici o finanziari, che loro, il coniuge, parenti entro il secondo grado o soggetti conviventi, abbiano, per quanto di loro conoscenza, con imprese operanti nei settori di competenza dell'Autorità. I componenti e i dipendenti comunicano altresì riservatamente all'Autorità, con cadenza annuale, qualunque altro interesse o fatto, anche relativo a rapporti con le imprese di settore, che ritengono comunque rilevante ai fini dell'applicazione del presente codice etico. Tale dichiarazione è resa anche con riferimento, per quanto di conoscenza, ai parenti entro il secondo grado, al coniuge o ai soggetti conviventi.

2. Nell'ipotesi in cui il dipendente riceva proposte o abbia contatti con soggetti operanti nel settore di competenza dell'Autorità che siano potenzialmente destinatari di interventi della stessa, in vista di un nuovo rapporto di lavoro o di forme di collaborazione o consulenza ovvero di attività professionale, ne informa tempestivamente il competente ufficio dell'Autorità per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 9.

Astenzione obbligatoria e facoltativa

1. I componenti e i dipendenti si astengono dal partecipare a procedimenti, all'adozione di decisioni e ad ogni altra attività dell'Autorità, che possano coinvolgere rilevanti interessi economici o finanziari o di altro genere propri o, per quanto di loro conoscenza, di parenti entro il secondo grado o di conviventi.

2. Sussiste in ogni caso l'obbligo di astensione del componente o del dipendente qualora abbia un parente o affine entro il secondo grado che sia amministratore o direttore generale nell'impresa oggetto di procedimento.

3. I componenti e i dipendenti possono chiedere di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.



4. Il dipendente, ove ricorrano i presupposti di cui alle precedenti disposizioni, motiva per iscritto la richiesta di astenersi al responsabile dell'ufficio, il quale decide sull'astensione. Nelle situazioni che riguardano il presidente ed i componenti dell'Autorità la comunicazione va fornita al consiglio.

Art. 10.
Riservatezza

1. Il componente e il dipendente sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni, al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e ad ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 481/1995. In particolare:

- a) non forniscono informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso gli organi dell'Autorità;
- b) non anticipano le domande che si intende formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori;
- c) non forniscono informazioni in merito a procedimenti in corso, prima che i relativi provvedimenti siano stati ufficialmente deliberati dagli organi dell'Autorità e comunicati formalmente alle parti.

2. Il dipendente, nell'ambito delle funzioni specificamente affidategli, consente l'accesso alle informazioni a coloro che ne abbiano titolo, nel rispetto del segreto d'ufficio, delle disposizioni legislative e regolamentari e degli obblighi di riservatezza.

Art. 11.
Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal presidente e, in collegamento con lui, dai componenti, nonché dai dipendenti da lui espressamente incaricati.

2. L'orientamento dell'Autorità sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali. Ferma restando l'esigenza di riservatezza, l'espressione della diversa opinione da parte dei componenti deve avvenire con forme, modi e tempi che non siano di pregiudizio all'Autorità.

3. Il dipendente evita ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Autorità.

4. Il dipendente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti all'attività dell'Autorità.

5. Nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazione o chiarimenti da parte di organi di informazione, il dipendente informa tempestivamente l'ufficio dell'Autorità incaricato dei rapporti con i mezzi di informazione per il tramite del responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.
Attività collaterali

1. I dipendenti in servizio presso l'Autorità hanno il dovere di prestare la loro opera esclusivamente nel disimpegno delle funzioni affidategli, in forza di quanto stabilito dall'art. 2, comma 31, della legge n. 481 del 1995.

2. I dipendenti non svolgono in alcun caso attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti d'ufficio o che contrastino con esso.

3. Il dipendente interviene in tale qualità a convegni, seminari, dibattiti o manifestazioni simili solo quando gli stessi siano adeguatamente qualificati dal punto di vista istituzionale, tecnico o scientifico ed attinenti a materie di specifico interesse per l'attività d'ufficio e su preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio.

4. Fatti salvi i principi della libertà di ricerca e di espressione, la pubblicazione, espressamente a titolo personale, di opere, saggi, articoli di stampa da parte del dipendente su materie di competenza dell'Autorità è preventivamente comunicata al responsabile dell'ufficio. È richiesta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo allorché opere, saggi o articoli siano redatti o firmati dal dipendente in tale veste.

Art. 13.
Comitato etico

1. Il consiglio nomina un comitato etico composto da almeno tre persone, di notorio prestigio, indipendenza ed autorevolezza morale, che esercitino o abbiano esercitato le funzioni di magistrato delle giurisdizioni superiori o di professore universitario di materie giuridiche. Il più anziano di età esercita le funzioni di presidente e convoca il comitato. La delibera di nomina è pubblicata sul sito web dell'Autorità e reca in allegato i curricula dei membri del comitato medesimo.

2. Il comitato etico valuta la corretta applicazione delle norme del presente codice e propone la soluzione di casi concreti; esso si avvale della collaborazione, tecnica e di documentazione, degli uffici dell'Autorità.

3. Per lo svolgimento della propria attività il comitato può procedere d'ufficio, informandone il consiglio, oppure su investitura del consiglio dietro proposta del presidente. Il comitato può indirizzare al consiglio richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.

4. Il comitato etico riferisce al consiglio, che è chiamato ad adottare le eventuali decisioni del caso.

5. Nell'ipotesi in cui, nei fatti sottoposti al suo esame, il comitato ravvisi gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare a carico di dipendenti, ne riferisce al consiglio per le determinazioni di competenza. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano estremi di rilevanza disciplinare.

6. Per i componenti dell'Autorità le funzioni del comitato etico sono esercitate dal consiglio, sentito, salvo casi di manifesta infondatezza, il parere del comitato stesso, che viene richiesto dal consiglio su proposta del presidente.

Art. 14.
Aggiornamento del codice etico

1. Il consiglio, anche sulla scorta dei suggerimenti provenienti dal comitato etico, può provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente codice.

10A14867

**COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2010.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17581).

**LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA**

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

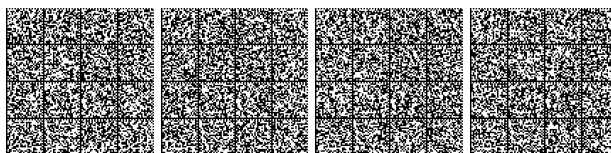
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 23, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disci-



plina degli intermediari in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibera n. 16736 del 18 dicembre 2008;

Ritenuta la necessità di modificare la Parte III (Disciplina dell'albo) del Libro VIII (Albo e attività dei promotori finanziari), del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, al fine di perfezionare alcune disposizioni regolamentari, tenuto conto dell'esperienza applicativa maturata durante i primi mesi di operatività dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari e dell'esigenza di realizzare un migliore e più efficiente coordinamento tra i procedimenti di vigilanza sui promotori finanziari, di competenza della Consob, e i procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo unico dei promotori finanziari, di competenza del suindicato Organismo;

Ritenuta, altresì, la necessità di modificare e integrare la Parte IV (Attività dei promotori finanziari) del Libro VIII del regolamento adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e modificato con delibera n. 16736 del 18 dicembre 2008, è modificato come segue:

1) nella Parte III, Libro VIII, al comma 2 dell'art. 98 la parola «tre» è sostituita dalla parola «due»;

2) nella Parte III, Libro VIII, nel primo periodo del comma 4 dell'art. 101 le parole «è sospeso» sono sostituite dalle parole «può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all'Organismo»;

3) nella Parte III, Libro VIII, l'art. 102 è modificato come segue:

al comma 5:

nel primo periodo, le parole «è sospeso» sono sostituite dalle parole «può essere sospeso, a seguito di richiesta della Consob all'Organismo»;

nel secondo periodo, la parola «inoltre» è soppressa;

al comma 6 le parole «nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d),» sono soppresse;

4) nella Parte III, Libro VIII, il comma 2 dell'art. 103 è soppresso;

5) nella Parte III, Libro VIII, il comma 3 dell'art. 103-*bis* è soppresso;

6) nella Parte IV, Libro VIII, nell'art. 106, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «d-*bis*) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario di cui all'art. 18-*bis* del testo unico»;

7) nella Parte IV, Libro VIII, il comma 1 dell'art. 107 è sostituito dal seguente comma: «1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.»;

8) nella Parte IV, Libro VIII, l'art. 108 è modificato come segue:

alla lettera a) del comma 5 le parole «assegni bancari o assegni circolari» sono sostituite dalle parole «as-segni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali»;

il comma 7 è sostituito dal seguente comma:

«7. Il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:

a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del promotore;

b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del promotore;

c) l'utilizzo da parte del promotore comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.».

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 3 dicembre 2010

Il Presidente vicario: CONTI

10A14895

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

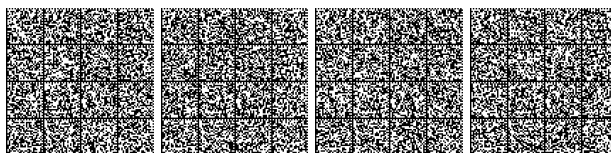
Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia S.c.p.a., in Martina Franca.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 27 ottobre 2010, ha nominato il sig. avv. Leonardo Patroni Griffi commissario liquidatore e i sigg. dott. Francesco Costantino, prof. avv. Francesco De Santis e dott. Felice Pesante componenti il Comitato di sorveglianza della Banca Po-

polare Valle d'Itria e Magna Grecia S.c.p.a., con sede in Martina Franca (TA), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 ottobre 2010.

Nella riunione del 28 ottobre 2010, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il prof. avv. Francesco De Santis è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

10A14865



Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Classica Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a.

In data 27 ottobre 2010 l'amministrazione straordinaria della Classica Società di Intermediazione Mobiliare S.p.a., con sede in Milano, disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2010, si è conclusa in seguito alla ricostituzione, da parte dell'assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della società alla gestione ordinaria.

10A14868

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento dell'11 novembre 2010 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 98 PS già assegnato all'impresa «Alessandroni Agostino», con sede legale nel comune di 61100 Pesaro (Pesaro Urbino), via Arcobaleno n. 4, codice fiscale n. LSSGTN60S06G479W.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

10A14501

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Nomina del Conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Trento con deliberazione n. 103 del 3 novembre 2010 ha nominato ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, conservatore dell'Ufficio del registro delle imprese di Trento il dirigente dott. Luca Trentinaglia, con decorrenza 1° dicembre 2010, in sostituzione del rag. Gianni Errigo.

10A14492

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Provvedimento positivo di compatibilità ambientale, con prescrizione, relativo al progetto di un terminale di stoccaggio e rigassificazione di GNL denominato «Variante Progetto Rosignano» da realizzarsi nel Comune di Rosignano Marittimo - presentato da Edison S.p.a. in Milano.

Con il decreto n. 0000007 del 16 febbraio 2010 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito il progetto di un terminale di stoccaggio e rigassificazione di GNL denominato «Variante Progetto Rosignano» da realizzarsi nel comune di Rosignano Marittimo (Livorno) - presentato da Edison S.p.A. con sede in Foro Buonaparte 31 - 20121 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: <http://www.minambiente.it/>; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-ter, comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

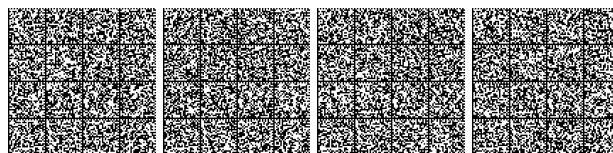
10A14457

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 30 novembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2998
Yen	109,00
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,915
Corona danese	7,4529
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83765
Fiorino ungherese	284,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0692
Nuovo leu romeno	4,2925
Corona svedese	9,1715
Franco svizzero	1,2990
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0910
Kuna croata	7,4260
Rublo russo	40,9545
Lira turca	1,9645
Dollaro australiano	1,3595
Real brasiliano	2,2373
Dollaro canadese	1,3306
Yuan cinese	8,6658
Dollaro di Hong Kong	10,0979
Rupia indonesiana	11765,09
Rupia indiana	59,7400
Won sudcoreano	1510,51
Peso messicano	16,3190
Ringgit malese	4,1171
Dollaro neozelandese	1,7557



Peso filippino	57,361
Dollaro di Singapore	1,7219
Baht thailandese	39,254
Rand sudafricano	9,2714

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14861

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 1° dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3115
Yen	110,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,961
Corona danese	7,4528
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83930
Fiorino ungherese	280,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	4,0202
Nuovo leu romeno	4,2973
Corona svedese	9,1540
Franco svizzero	1,3178
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0600
Kuna croata	7,4243
Rublo russo	41,2445
Lira turca	1,9610
Dollaro australiano	1,3615
Real brasiliano	2,2349
Dollaro canadese	1,3360
Yuan cinese	8,7390
Dollaro di Hong Kong	10,1864
Rupia indonesiana	11812,03
Rupia indiana	59,4664
Won sudcoreano	1508,78
Peso messicano	16,2214
Ringgit malese	4,1338
Dollaro neozelandese	1,7589

Peso filippino	57,184
Dollaro di Singapore	1,7176
Baht thailandese	39,443
Rand sudafricano	9,2045

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14862

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 dicembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3155
Yen	110,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,010
Corona danese	7,4521
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,84450
Fiorino ungherese	278,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	4,0055
Nuovo leu romeno	4,3036
Corona svedese	9,1531
Franco svizzero	1,3160
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0600
Kuna croata	7,4225
Rublo russo	41,2985
Lira turca	1,9600
Dollaro australiano	1,3614
Real brasiliano	2,2405
Dollaro canadese	1,3291
Yuan cinese	8,7629
Dollaro di Hong Kong	10,2194
Rupia indonesiana	11857,07
Rupia indiana	59,5850
Won sudcoreano	1512,04
Peso messicano	16,3014
Ringgit malese	4,1400
Dollaro neozelandese	1,7553



Peso filippino	57,464
Dollaro di Singapore	1,7248
Baht thailandese	39,524
Rand sudafricano	9,1788

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A14863

Revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia S.c.p.a., in Martina Franca.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 ottobre 2010, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia S.c.p.a., con sede in Martina Franca (TA), già in amministrazione straordinaria, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

10A14864

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Oxido De Zinc Calier».

Provvedimento n. 226 del 2 novembre 2010

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. - C/Barcelonès, 26, Pla de Ramassà, 08520 Les Franqueses del Vallès - Barcellona (Spagna).

OXIDO DE ZINC CALIER premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 104115011.

Variazione tipo II - modifica precauzioni speciali per l'impiego.

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0138/001/II/001.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - modifica precauzioni speciali per l'impiego.

Si autorizza, la modifica del punto 4.5 del SPC e punto 9 dell'etichetta «precauzioni speciali per l'impiego» che sono ora le seguenti:

«Dato che lo zinco tende ad accumularsi nel suolo, si raccomanda di ruotare, almeno ogni due anni, le terre dove si applica/incorpora il liquame suino.

La granulazione del prodotto medicato deve essere effettuata ad una temperatura non superiore a 55°C.»

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha validità immediata.

10A14458

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Opticortenol S».

Provvedimento n. 221 del 3 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario OPTICORTENOL S - sospensione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezione: OPTICORTENOL S - Flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 101134017.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. - Via Portella della Ginestra n. 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia) - Codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto: variazione tipo IB modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo IB per la specialità medicinale per uso veterinario, concernente la seguente modifica del regime di dispensazione:

da: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

a: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14460

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Estrumate»

Provvedimento n. 241 del 19 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: ESTRUMATE.

Confezioni:

flacone a tappo perforabile da 2 ml - A.I.C. n. 100140019;

flacone a tappo perforabile da 10 ml - A.I.C. n. 100140021;

flacone a tappo perforabile da 20 ml - A.I.C. n. 100140033;

10 flaconi multidose da 20 ml - A.I.C. n. 100140045.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Animal Health con sede in Harefield (UK), rappresentata in Italia dalla società Schering-Plough S.p.A. con sede legale in Segrate (Milano), via Fratelli Cervi snc - Palazzo Borromini - C.F. 0889060158.

Oggetto: Variazione tipo II - Modifica formale del testo dell'etichetta da apporre su confezionamenti primari di piccole dimensioni.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto la modifica, apportata alle etichette sui confezionamenti primari di piccole dimensioni: Estrumate soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14859

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fuciderm»

Provvedimento n. 235 del 12 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario FUCIDERM, nelle confezioni:

tubo da 15 g - A.I.C. n. 102881012;

tubo da 30 g - A.I.C. n. 102881024.

Titolare A.I.C.: Dechra Veterinary Products A/S. - Mekuvej 9 - DK-7171 Uldum - Danimarca.

Procedura di mutuo riconoscimento n. SE/V/0101/001/IB/012.

Oggetto: Variazione tipo IB - B.II.f.1: modifica relativa alla sezione: «Speciali precauzioni per la conservazione».

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB- B.II.f.1.d: concernente la modifica



relativa agli stampati alla sezione: «Speciali precauzioni per la conservazione»: «Non refrigerare o congelare».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A14860

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Bursine 2».

Provvedimento n. 233 del 9 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: POULVAC BURSINE 2.
Confezione:

1 flacone da 1.000 dosi - A.I.C. n. 101493031;

10 flaconi da 1.000 dosi - A.I.C. n. 101493017;

1 flacone da 5.000 dosi - A.I.C. n. 101493029.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health, via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto: variazione tipo II - modifica: aggiunta di un sito alternativo di rilascio lotti del prodotto finito.

È autorizzata l'aggiunta del sito produttivo: Fort Dodge Veterinaria, S.A., - Ctra De Camprodòn, s/n°, «La Riba», 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna) per il rilascio dei lotti del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14869

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosio 5%, 55 mg/ml», soluzione per infusione endovenosa.

Provvedimento n. 245 del 19 novembre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: GLUCOSIO 5%, 55 mg/ml, soluzione per infusione endovenosa.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102320013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102320025;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102320037;

sacca da 1.000 ml - A.I.C. n. 102320049;

sacca da 500 ml - A.I.C. n. 102320076;

sacca da 2.000 ml - A.I.C. n. 102320052;

sacca da 3.000 ml - A.I.C. n. 102320064;

sacca da 5.000 ml - A.I.C. n. 102320088.

Titolare A.I.C.: Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede in via Cassia Nord, 351 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena) - codice fiscale n. 00050110527.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: aggiornamento della parte IIG del dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizza l'aggiornamento della parte IIG del dossier di tecnica farmaceutica che comporta la modifica della voce Precauzioni speciali per la conservazione:

sacche:

da: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione»;

a: «non conservare ad una temperatura superiore a 30° C»;

flaconi: «questo medicinale veterinario non richiede alcuna speciale condizione di conservazione» (invariato).

La validità rimane invariata.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A14870

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Signa Fiduciaria S.r.l.», in Bergamo.

Con decreto direttoriale 16 novembre 2010, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 25 ottobre 1974, modificato in data 11 novembre 1983, 3 aprile 2003 e 15 ottobre 2003, alla Società «Signa fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01922620156, deve intendersi riferita alla «Signa Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Bergamo, a seguito della variazione della sede legale.

10A14500

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





€ 1,00

